



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE



N. 221 R.O.

Scicli, li 13 agosto 2018

Oggetto: Disciplina della circolazione stradale frazione di Sampieri – 14 e 15 agosto 2018.

IL COMANDANTE

TENUTO CONTO della prevedibile notevole affluenza di persone sull'arenile di Sampieri nella notte tra il 14 e 15 agosto 2018;

CONSIDERATA l'esigenza di disciplinare la circolazione stradale nelle strade che conducono alla spiaggia, al fine di prevenire ed impedire l'installazione di tende ed altri insediamenti di persone sul suolo demaniale, nonché accensione di fuochi sull'arenile, in violazione delle disposizioni del Codice di Navigazione;

VISTE le disposizioni della Prefettura e della Questura di Ragusa, nonché le direttive del Sindaco;

RITENUTO necessario, per ragioni inerenti la circolazione stradale e al fine di garantire una maggiore sicurezza alla cittadinanza, adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 - Testo Unico del vigente O.R.E.L.;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs. 30.04.1992 n.285 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

Doversi osservare i seguenti obblighi, divieti e limitazioni **a carattere temporaneo dalle ore 16.00 di martedì 14 alle ore 6.00 di mercoledì 15 agosto 2018:**

ART. 1 - DIVIETO DI TRANSITO

E' istituito **il divieto di transito** (eccetto residenti e autorizzati) in;

a – Via Carignano da SP 66 a Via S. Elena;

b – Via S. Elena da Via Carignano alla strada locale (Regia Trazzera);

ART. 2 La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali ed abroga le altre ordinanze che in questi luoghi disciplinano la circolazione in modo diverso;

ART. 3 I trasgressori saranno puniti a norma di legge;

ART. 4 Gli Organi di Polizia stradale, di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada), sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente ordinanza;

ART. 5 Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale;

ART. 6 Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art.37 del D. Lgs. n.285/1992 e nel rispetto della procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. n. 495/1992.



IL COMANDANTE
Dott.ssa Maria Sgarlata